

## **INELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA'**

### **Le cause di ineleggibilità**

Sono eleggibili a Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale, Provinciale e Circostrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per le elezioni.

Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere **in più di due province** o **in più di due comuni** o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

Nessuno può essere candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della provincia **in più di un** comune ovvero di provincia.

Il candidato che risulta eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve scegliere una delle cariche **entro cinque giorni** dall'ultima deliberazione di convalida.

L'introduzione nell'ordinamento elettorale delle cause di ineleggibilità, trova fondamento nell'esigenza di garantire la perfetta parità di tutti i candidati partecipanti alla competizione elettorale, in modo che nessuno possa esercitare, a ragione dell'ufficio ricoperto, un indebito condizionamento che possa incidere sulla libera scelta degli elettori.

L'ineleggibilità, a differenza dell'incompatibilità, vizia all'origine l'atto elettivo, quindi essa deve essere rimossa prima della competizione elettorale, ossia al momento della presentazione delle candidature, con le modalità che indicheremo più avanti.

### **Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale, Provinciale e Circostrizionale:**

1. I Consiglieri Provinciali, Comunali o di Circostrizione in carica, non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio Provinciale, Comunale o Circostrizionale
2. I titolari di Organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune o della Provincia, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
3. I dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
4. Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere;
5. I Legali Rappresentanti ed i Dirigenti delle strutture convenzionate, per il Consiglio del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'Azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate;

6. I Legali Rappresentanti ed i dirigenti delle Società per Azioni con capitale maggioritario rispettivamente del Comune o della Provincia;
7. I Sindaci, Presidenti di Provincia, Consiglieri Comunali, Provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione;

### **La rimozione delle cause di ineleggibilità**

Le cause di ineleggibilità previste nei punti numero: 2, 3, 4, 5, 6, 7 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste dal punto 5, non si applicano per la carica di Consigliere Provinciale.

### **Le cause di incompatibilità.**

Rientrano nelle previsioni legislative sia le cause ostative derivanti dal ricoprire cariche od uffici che possono creare situazioni di conflitto di interesse tra ente ed eletto, il quale verrebbe a trovarsi nella posizione di controllore e di controllato, di sovvenzionante e di sovvenzionato, sia determinate situazioni che potrebbero pregiudicare gli interessi dell'ente, in quanto il consigliere, profittando della carica, potrebbe influenzare, in qualche modo, la volontà dell'amministrazione elettiva di cui fa parte. In sintesi, con le cause di incompatibilità si vuole impedire che l'eletto possa trovarsi in conflitto con l'ente, in quanto portatore di interessi propri o di congiunti, che contrastano con quelli della pubblica amministrazione in cui si svolge il mandato.

L'incompatibilità sorge solo a seguito dell'elezione, determina l'impossibilità giuridica di conservare un ufficio o una carica, ai quali si è stati validamente eletti e, pertanto debbono essere rimosse, anche in sede di convalida, con le modalità che esamineremo più avanti.

Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1. L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
2. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,

- nell'interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
3. Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il Comune o con la Provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
  4. Colui che nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli;
  5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e provinciale;
  6. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
  7. Le disposizioni ai punti 5 e 6, non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;
  8. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia;
  9. Il Presidente e gli Assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale;
  10. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente, con quello di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione;
  11. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune;

### **La rimozione delle cause di incompatibilità**

Le cause di incompatibilità previste nei punti numero: 1, 2, 4, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.